

24/08

Ruolo Generale Esecuzioni

Ordin. Uleediti

N. 9/09 R.D.

LE DI LAMEZIA TERME
UFFICIO ESEC. - PROTESTI

Esso, in qualità di
Lamezia Terme, il 24/08/08
UFFICIALE GIUDIZIARIO
- Spata Giovanni -



TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

R.E. n. 27/2008

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

letti gli atti del procedimento e sciolta la riserva assunta all'udienza del 28 maggio 2009; preso atto, in particolare, dell'istanza di vendita in tal sede formulata dal creditore procedente; rilevato che, con ordinanza del 4 dicembre 2008, è stato già disposto il temporaneo arresto dell'iter espropriativo, essendo stati emessi in merito, rispettivamente il 2 luglio 2008 e l'11 giugno 2008, pareri favorevoli del Prefetto di Catanzaro e del Presidente del Tribunale, come stabilito dall'art. 20 commi 4 e 7, legge 44/1999, letto ed interpretato alla luce della sentenza n. 457/2005 della Corte Costituzionale;

rilevato che la prefata disposizione normativa prevede la concessione di una sospensione di trecento giorni delle procedure esecutive a beneficio delle vittime dell'estorsione e dell'usura ammesse a fruire delle elargizioni economiche dello Stato, ma non consente anche di riconoscere proroghe, allorché, classo lo *spatium temporis* già accordato, sia riproposta, come nel caso di specie, istanza di inibizione di ulteriori trecento giorni delle esecuzioni in atto; considerato, al riguardo, che precludono la possibilità di concedere proroghe della sospensione non solo il tenore letterale dell'art. 20 legge 44/1999, ma anche e soprattutto motivazioni di carattere logico-sistematico connesse alla necessità di contemperare le legittime aspettative dei debitori sottoposti ai reati di usura e di estorsione e le contrapposte esigenze di tutela dei diritti dei creditori alla cui realizzazione la procedura esecutiva è teleologicamente preordinata;

ritenuto, infatti, che la sospensione delle procedure esecutive per un periodo di trecento giorni rappresenti di per sé un'adeguata e sufficiente forma di intervento a sostegno dei debitori vessati da attività criminose, soprattutto in relazione alle disposizioni della legge n. 44/1999, che, unitamente alla disciplina delineata dal relativo regolamento di attuazione, il D.P.R. n. 455/1999, perseguono la finalità di circoscrivere in lassi temporali assai ristretti la definizione amministrativa delle richieste avanzate al "Fondo di Solidarietà";

considerato che una differente interpretazione dell'art. 20, comma 7, del *corpus* normativo di cui trattasi, diretta a legittimare la concessione di proroghe all'originario periodo di sospensione decorso, determinerebbe il concreto pericolo di ritardare eccessivamente il soddisfacimento delle pretese creditorie, la cui attuazione è già legata alla fisiologica complessità dei procedimenti espropriativi immobiliari;

ritenuto, pertanto, che, nell'ottica di una ponderazione comparativa degli interessi coinvolti in sede esecutiva, il beneficio della sospensione possa essere riconosciuto agli esecutati non più di una volta, sicché, spirato il *dies ad quem* del periodo di stasi, l'iter procedimentale è destinato a riprendere con immediatezza il proprio corso, essendosi esaurita la finalità di tutela prevista dalla legge n. 44/1999;

NE DI NOTIFICA

ndicato
ario B3 del Tribunale di Lamezia Terme

atto a
PAIN Nicola
Via M. S. MASSIMO

gnani
[Signature]

7.02.2009
Ufficiale Giudiziario
Pietro M. [Signature]

3

ritenuto, pertanto, di disporre, ai sensi degli artt. 569, 571 e 576 c.p.c., la vendita coattiva del compendio pignorato, come identificato e descritto nella consulenza tecnica dell'arch. N. Arpaia, al prezzo base di euro 126.500,00 per il lotto n. 1, di euro 63.200,00 per il lotto n. 2, di euro 26.200,00 per il lotto n. 3, di euro 91.300,00 per il lotto n. 4, di euro 171.000,00 per il lotto n. 5;

rilevato che l'elevato numero di procedimenti pendenti sul ruolo rende opportuno, ai fini di una più celere definizione degli stessi, delegare, ex art. 591 bis c.p.c., le operazioni di vendita della presente espropriazione;

rilevato, inoltre, che, ai sensi dell'art. 559, comma 4, c.p.c., come novellato dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, la sostituzione del debitore con un terzo quale custode giudiziario diviene automatica ed ineludibile conseguenza dell'ordinanza di fissazione delle modalità di vendita, onde garantire la produttività e l'ottimale gestione del compendio pignorato nell'interesse dei creditori, fatta salva l'ipotesi in cui la custodia non risulti a tal fine utile;

considerato che, nel caso di specie, la consistenza del compendio pignorato rende proficua, nell'interesse dei creditori, la nomina di un custode giudiziario esterno, fermo restando l'obbligo per i debitori di presentare il rendiconto a far data dal pignoramento, ex artt. 560 e 593 c.p.c.;

P.Q.M.

delega l'espletamento delle operazioni di vendita al dott. G. Perrella, presso l'"Associazione Notarile per le procedure esecutive immobiliari", con sede in questo Tribunale, a tal fine **disponendo** che:

1. il termine finale per il compimento delle attività delegate è qui fissato alla data del 30 ottobre 2010¹; pertanto, il professionista delegato inizia le operazioni relative alla delega immediatamente;
2. il professionista delegato relaziona a questo giudice sullo stato dell'attuazione della presente delega periodicamente e comunque almeno ogni sei mesi;
3. prima di ogni altra cosa, il professionista delegato controlla nuovamente la proprietà dei beni pignorati - almeno nei limiti del ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento - alla stregua delle risultanze della relazione dell'esperto o, in mancanza, sulla base della documentazione in atti; e provvede, qualora i beni risultino di proprietà solo o anche in parte di terzi, ovvero appartengano al debitore esecutato per una quota inferiore o per un diritto reale diverso da quello oggetto del pignoramento, ovvero nel caso in cui risultino creditori iscritti cui sia stata omessa la notifica dell'avviso ex art. 498 c.p.c., ad informarne questo G.E.;
4. il professionista delegato prende a base il valore dell'immobile, già determinato a norma dell'art. 568, comma 3, c.p.c., nonché l'eventuale ripartizione in lotti, secondo la relazione dell'esperto;
5. il professionista delegato provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 570 e, quando occorre, 576 comma 2, c.p.c.;
6. il professionista delegato stabilisce ed avvisa che la presentazione delle offerte di acquisto o delle istanze di partecipazione all'incanto nonché l'esame delle prime o lo svolgimento dell'incanto avranno luogo presso il suo studio, quale risulta dagli atti del rispettivo Consiglio dell'Ordine, ovvero nel diverso luogo, come autorizzato del G.E.;

¹ Ordinariamente, diciotto mesi (da maggiorarsi delle sospensioni feriali), salvo richieste di proroga da presentare prima della scadenza.

7. il professionista delegato fissa i termini - non inferiori a trenta giorni e non superiori a novanta giorni da oggi - per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto ed esamina, fissando l'orario, le offerte presentate il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse; con lo stesso atto, il professionista delegato fissa, per il caso in cui non abbia per qualsiasi motivo luogo la vendita senza incanto, anche la data per l'incanto;
8. il professionista delegato dà atto ed avvisa che l'offerente deve presentare - nel luogo di cui al capo 6 - una dichiarazione, in regola con il bollo, contenente - a pena di inefficacia - l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del prezzo offerto, l'identificazione del bene (e del lotto) cui si riferisce l'offerta e ogni altro elemento utile alla valutazione di questa, comprese le generalità dell'offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi), oltre a copia di valido documento di identità dell'offerente e, se necessario, a valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione (ad es. procura speciale o certificato camerale); in caso di dichiarazione presentata da più soggetti, l'indicazione di quello, tra questi, che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento;
9. il professionista delegato dà atto ed avvisa che la validità e l'efficacia dell'offerta di acquisto è regolata dal codice di procedura civile, riproducendone le norme relative nel bando o avviso;
10. il professionista delegato dà atto ed avvisa che l'offerta non è efficace se l'offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato al medesimo professionista, in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto;
11. il professionista delegato avvisa che le spese del trasferimento cedono a carico, in ogni caso, dell'aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la cancellazione delle formalità;
12. il professionista delegato dà atto ed avvisa che l'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del medesimo professionista ricevente o da suo delegato *ad hoc*, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione, quello del professionista delegato e la data fissata per l'esame delle offerte;
13. il professionista delegato stabilisce che gli assegni per cauzione devono essere inseriti nella busta, che egli - o il suo delegato *ad hoc* - sigilla idoneamente al momento del deposito;
14. in alternativa alle modalità di cui sopra, si dispone che la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l'accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi presso il M.P.S. s.p.a. - agenzia di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso articolo 571; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto; fin d'ora si prevede che, quando l'offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni;

15. il professionista delegato apre le buste alla data, all'ora e nel luogo fissati per l'esame delle offerte, ammettendo la presenza di coloro che si dichiarano offerenti per il bene cui si riferiscono le offerte in esame;
16. il professionista delegato provvede alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;
17. il professionista delegato stabilisce, quale prezzo base per il primo tentativo di vendita all'incanto, quello fissato nella presente ordinanza, con un rilancio minimo pari al 5% del prezzo base, arrotondato per eccesso al migliaio di euro più prossimo;
18. il professionista delegato dà atto ed avvisa che la presentazione delle relative istanze di partecipazione all'incanto (mediante domanda in regola con il bollo vigente) deve avvenire nel luogo indicato al capo 6 entro le ore 13 del giorno precedente la data stabilita per gli incanti, con versamento, contestuale alla presentazione delle dette istanze, della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione) in ragione di un decimo del prezzo base d'asta suddetto, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato;
19. il professionista delegato provvede alle operazioni dell'incanto ed alla aggiudicazione dell'immobile a norma dell'art. 581 c.p.c.;
20. in ogni caso, il professionista delegato provvede a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583 c.p.c. e sull'eventuale istanza di assegnazione di cui all'art. 589 c.p.c., ai sensi dell'art. 590 c.p.c.;
21. in ogni caso, il professionista delegato provvede alla fissazione della nuova vendita e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 591 c.p.c.;
22. in ogni caso, il professionista delegato provvede alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'art. 587 c.p.c., comunicando la circostanza al g.e.;
23. in ogni caso, il professionista delegato provvede ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'art. 508 c.p.c.;
24. divenuta definitiva l'aggiudicazione, il professionista delegato deposita l'importo della cauzione e poi del saldo prezzo su di un libretto di deposito postale o bancario nominativo, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, presso la banca M.P.S. s.p.a. - agenzia di Lamezia Terme;
25. il professionista delegato provvede alla deliberazione sulle offerte di acquisto senza incanto ovvero alla vendita all'incanto redigendo verbale delle relative operazioni, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali la vendita si svolge, le generalità degli offerenti o delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione con l'identificazione dell'aggiudicatario; il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'art. 579, comma 2, c.p.c.;
26. il professionista delegato fissa all'aggiudicatario il termine per il versamento del saldo del prezzo in 60 gg. dalla data della vendita; il professionista delegato cura che le somme versate dall'aggiudicatario siano depositate sul corrispondente libretto di deposito già acceso; qualora il procedimento si basi su credito fondiario, al versamento su libretto sarà sostituito, ex art. 41, comma

- 4, D.Lgs. 1.9.93 n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato, entro lo stesso termine e detratto un eventuale accantonamento per spese di procedura a carico della massa, nella misura che sarà indicata dal professionista delegato;
27. il professionista delegato provvede alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586 c.p.c.; a questo riguardo precisandosi fin d'ora che gli importi occorrenti - borsuali e compensi - saranno a carico dell'aggiudicatario; e dato atto che il solo Notaio delegato, in virtù e in pendenza della delega, ha facoltà di rilasciare e presentare ai Pubblici Uffici competenti, tra cui ad es. alla Conservatoria dei RR.II. o Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio, la copia autenticata e quella esecutiva del decreto di trasferimento necessaria per gli adempimenti successivi;
28. avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, comma 2, c.p.c., il professionista delegato predispose il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio - nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori vendite ai sensi dell'art. 591 c.p.c. - al giudice dell'esecuzione il fascicolo, allegando al decreto, se previsto dalla legge, il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale;
29. il professionista delegato redige l'avviso di vendita applicando le norme del codice di rito e le relative disposizioni di attuazione, tra cui l'art. 173-*quater*;
30. il professionista delegato comunica l'avviso di cui al capo precedente ai creditori costituiti almeno trenta giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto e della data fissata per l'incanto;
31. il professionista delegato, nel redigere l'avviso di cui all'art. 570 c.p.c., specifica - tra l'altro - che tutte le attività, che, a norma degli artt. 571 e seguenti c.p.c., devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo di cui al capo 6 di questo provvedimento;
32. nell'avviso, comunque omesse le generalità del debitore, il professionista delegato specifica le date, il prezzo base e l'aumento, nonché tutte le altre circostanze di cui sopra;
33. *nel medesimo avviso il professionista delegato inserisce l'indicazione della possibilità, per i partecipanti alle aste, di ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente al c.d. protocollo ABI per la concessione di mutui agli aggiudicatari;*
34. *nel medesimo avviso, il professionista delegato avverte della possibilità di conseguire, presso il suo studio o presso il sito ABI, l'elenco delle banche aderenti all'iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme;*
35. *nel medesimo avviso, il professionista invita a contattare direttamente le sedi delle agenzie o filiali incaricate dalle banche stesse, delle quali sarà disponibile anche il recapito telefonico, sempre presso il professionista o presso il sito ABI;*

3

36. quanto alla pubblicità in funzione della vendita, l'avviso di cui ai capi 29 e seguenti del presente provvedimento va affisso dal professionista delegato all'albo dell'Ufficio;
37. sempre quanto alla pubblicità in funzione della vendita, dell'avviso e della relazione dell'esperto va data diffusione, a cura del professionista, sul sito elettronico Internet individuato ai sensi dell'art. 173-ter disp. att. c.p.c.² e di cui è data notizia in cancelleria, o, in mancanza, sul sito www.aste.eugenius.it, almeno *quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto*,;
38. sempre quanto alla pubblicità in funzione della vendita, dell'avviso va data divulgazione, a cura del professionista, almeno *quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto*, su un **quotidiano di informazione** a diffusione locale, a scelta del medesimo delegato ove non sia stata espressa indicazione da parte del precedente, nonché sulla rivista periodica "Aste Info appalti";
39. sempre quanto alla pubblicità in funzione della vendita, il più diligente dei creditori munito di titolo esecutivo è autorizzato a rendere noto l'avviso di cui ai capi 29 e seguenti del presente provvedimento, a sua cura e a sue spese, mediante affissione muraria, da effettuarsi nei Comuni di Lamezia Terme e di ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto;
40. inoltre, ciascuno dei creditori muniti di titolo esecutivo è autorizzato, a sue spese non rimborsabili neppure ex art. 2770 cod. civ., all'ulteriore forma di pubblicità da lui eventualmente richiesta, da eseguirsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto;
41. la prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa va acclusa al più presto al fascicolo del professionista delegato;
42. si dichiara non necessaria, ai fini dell'esperibilità della vendita, la prova delle ulteriori pubblicità di cui ai capi 39 e 40;
43. le forme di pubblicità sopra indicate si applicano anche per le nuove vendite rifissate ai sensi dell'art. 591 c.p.c.;
44. una volta pronunciato il decreto di trasferimento relativo all'ultimo dei lotti in vendita, è data facoltà a ciascuno dei creditori, a tal fine avvisati dal professionista delegato, di proporre un progetto di distribuzione concordato ed al precedente o surrogante di chiedere la revoca della delega; ove peraltro simili evenienze non abbiano luogo entro i sessanta giorni dalla comunicazione operata dal professionista delegato, quest'ultimo procede alla formazione del progetto di distribuzione;
45. a tal fine, avvenuto il versamento del prezzo e decorso il termine dilatorio indicato al punto precedente, il professionista delegato fissa ai creditori un termine, non inferiore a 30 e non superiore a 60 giorni, per fare pervenire presso il suo studio – o in altro luogo da lui indicato – le dichiarazioni di credito, i titoli in originale (o copia autentica) e le note delle spese sostenute; quindi, nei 30 giorni successivi, redige, secondo le norme in tema di cause di prelazione e comunque secondo quanto indicato nell'allegato al presente provvedimento, il progetto;

3

² Articolo aggiunto dall'articolo 2, co. 3-ter, lett. d), del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

46. il professionista delegato deposita il progetto presso il suo studio e dà notizia ai creditori ed ai debitori di tale deposito, invitandoli a prenderne visione e a formulare per iscritto, con atto da depositare presso di lui, eventuali contestazioni entro 30 giorni dalla comunicazione;
 47. il professionista delegato, in mancanza di contestazioni, ne dà atto e procede alla distribuzione delle quote previste nel progetto di distribuzione, per poi rimettere gli atti al giudice per la declaratoria di estinzione;
 48. il professionista delegato, in presenza di contestazioni, rimette gli atti al giudice, in uno al libretto a titolo di prezzo di vendita;
 49. il professionista delegato è autorizzato, ove alla data fissata per la celebrazione dell'incanto questo non abbia luogo per qualunque motivo, ad applicare immediatamente – e cioè a quella stessa udienza – l'articolo 591 c.p.c., senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in quello stesso contesto provvedendo anche, se del caso, a disporre l'amministrazione giudiziaria;
 50. in nessun caso il professionista delegato sospende o ritarda le operazioni su invito o richiesta di parte e senza previa espressa disposizione in tal senso del giudice delegante.
 51. si determina e liquida, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministro della Giustizia 25.5.99 n. 313, nella parte in cui possa trovare applicazione in attesa dell'emanazione del successivo Decreto previsto dalla vigente normativa, l'anticipo da corrispondersi al professionista delegato in ragione di € 3.000,00 (tremila/00) quale acconto anche sulle spese di pubblicità, da versarsi da parte del creditore precedente o surrogante, entro 30 giorni da oggi e salvi ulteriori acconti, a richiesta del professionista delegato, in caso di rifissazione delle vendite o di insufficienza dei precedenti acconti; fin d'ora prevedendosi che il professionista delegato stesso emetta, prima del materiale ed effettivo pagamento, non già una fattura o parcella, ma soltanto un preavviso (o "pro-forma") di quest'ultima;
 52. del mancato versamento entro il detto termine il professionista delegato deve informare il giudice, qualora intenda rinunciare al suo incarico;
 53. in caso di omesso versamento dell'anticipo e di omessa dichiarazione esplicita di rinuncia, il professionista delegato è comunque obbligato a proseguire nell'espletamento delle operazioni delegategli;
 54. il professionista delegato provvede al più presto al ritiro dell'intero fascicolo di ufficio, anche a mezzo di persona da lui delegata e comunque dietro rilascio di adeguata ricevuta, al fine di estrarne copia per restituire entro i successivi 30 gg. l'originale in cancelleria;
 55. nelle more, in cancelleria devono essere trattenuti, in copia, soltanto la nota di trascrizione, l'elenco degli interventi e l'originale della comunicazione del presente provvedimento, in uno ad elenco degli indirizzi delle parti;
 56. il professionista delegato deve comunicare ai creditori date e luoghi delle vendite, nonché gli orari ed il luogo in cui saranno consultabili, per loro, l'intero fascicolo e, a partire da 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto o delle vendite all'incanto, per tutto il pubblico dei potenziali interessati, la relazione dell'esperto;
- nomina** custode dell'immobile sottoposto a vendita il dott. M. Durante, che convoca innanzi a sé, ai fini del conferimento dell'incarico, per il giorno 1 giugno 2009, ore 13.30;

3

onera il creditore procedente di notificare entro il 30 luglio 2009 la presente ordinanza ai creditori di cui all'art. 498 c.p.c.;

ordina agli esecutati la presentazione del conto di gestione a far data dal pignoramento entro e non oltre il 30 settembre 2009, avvertendo sin d'ora che, in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, l'omissione sarà valutata ai fini dell'eventuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per i reati configurabili a suo carico.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza a tutte le parti del procedimento e al delegato professionista.

Lamezia Terme, li 28/5/09

Il Giudice dell'esecuzione
dott. Alessandro Brancaccio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi, 28-05-2009

IL CANCELLIERE (C/1)

IL CANCELLIERE (C/1)

Bruna Bernardi

In data 29 GIU. 2009

rilasciate n. 2 copie

di n. 8 facciate ciascuna

- conformi
- non conformi
- urgenti
- non urgenti

richieste il 28 MAG. 2009

da AVV. B. FARUZZO

Esatte e 18.88



TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

E' copia conforme all'originale che si rilascia a

richiesta di AVV. B. FARUZZO

per uso NOTIFICA

Lamezia Terme li 29 GIU. 2009

IL CANCELLIERE (C/1)
Bruna Bernardi

